



**Schema riassuntivo e interpretativo
dei titoli abilitanti e loro mantenimento,
per l'assunzione di incarichi di RSPP/ASPP**

**(aggiornato all'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
entrato in vigore il 03/09/2016)**

PREFAZIONE

- Con il mio titolo di studio ed i corsi che ho seguito posso assumere l'incarico di RSPP presso una tale ditta?
- Per questo nuovo incarico dovrò integrare la mia formazione? Con quali corsi?
- Si tratta di crediti permanenti e entro quando devo assolvere all'obbligo di aggiornamento?

A queste e a molte altre domande che si pongono i Colleghi Ingegneri e tutti coloro che sono interessati ad assumere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o di Addetto) risponde il documento prodotto dalla Commissione Sicurezza e Salute dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano unitamente ai rappresentanti di Confindustria Milano, Monza e Brianza, INAIL Milano e ATS Milano.

Il documento si configura come una navigazione trasversale tra i decreti nazionali e gli accordi interregionali che regolamentano la materia con l'obiettivo di dare risposte il più chiare e sintetiche possibili alle domande degli interessati. Ogni titolo di paragrafo risponde ad una esigenza specifica di informazione e chiarimento.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in data 11/07/2018.

Alla redazione hanno partecipato:

Ordine degli Ingegneri di Milano – Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro:

Dott. Ing. Maria Cristina Motta (Coordinatore)

Dott. Ing. Enrico Persico

Dott. Ing. Fabio Gavino

Dott. Ing. Mauro Baggiolo

Confindustria Milano, Monza e Brianza:

Dott.ssa Maria Rosaria Spagnuolo

INAIL – Direzione Regionale Lombardia

Dott. Ing. Carmine Esposito

Ats città Metropolitana di Milano UOCPSAL - UOS Milano Nord e Membro della Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Milano

Tecnico della Prevenzione Sergio Pezzoli



1. Titoli abilitanti/lauree per esonero frequenza corsi^{a,b}

Titoli abilitanti e riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi		
Riferimento normativo	Titolo di studio	Formazione richiesta per esercitare il ruolo
Lauree abilitanti		
R.D. 1652 del 30/09/1938	Laurea Ingegneria, Architettura (vecchio ordinamento)	Corso mod. C (art.32 co.2 D.Lgs 81/2008) [Nota 1]
D.M.U.R. 04/08/2000	Laurea classi 4, 8, 9, 10	Corso mod. C [Nota 2]
D.M.U.R. 28/11/2000	Laurea Specialistica classi 4/S, da 25/S a 38/S	Corso mod. C [Nota 1]
D.M.U.R. 02/04/2001	classe 4	Corso mod. C [Nota 2]
D.M.U.R. 16/03/2007	Laurea classi L7, L8, L9, L17, L23; Laurea Magistrale LM4, da LM20 a LM35	Corso mod. C [Nota 1, 2]
D.M.U.R. 08/01/2009	Laurea Magistrale LM/SNT 4/S	Corso mod. C [Nota 1]
D.M.U.R. 19/02/2009	Laurea L/SNT 4/S	Corso mod. C [Nota 1]
Accordo C.p.r.S.R.07/07/2016	Certificato Universitario corso specializzazione o superamento esami equipollenti ai contenuti dell'Accordo (per ciascun mod. A, B,C)	Corso (A, B, C) a integrazione rischi presenti sul luogo di lavoro [Nota 1]
D.M.U.R. su parere Cons.Univ.Naz.	altre (da definire con decreto)	Corso mod. C [Nota 2]


^aFonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016 - **Allegato 1 pt. 8. Riconoscimento formazione pregressa (ex accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B:**

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo. (omissis)

^bFonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016 - **Allegato 1 pt. 12.4. Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio:**

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 c. 2 I primo periodo (corsi moduli A e B) del D.Lgs 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.





NOTA [1] Lauree abilitanti

Fonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016,

ALLEGATO A - p.to 1(omissis)

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;

laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Nell' allegato 1 ⁽¹⁾ è riportato l' elenco delle classi di laurea per l' esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all' art. 32, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008.

⁽¹⁾ La Commissione non ha trovato riscontro del D.M. 18/03/2006 citato ai fini della definizione delle lauree L7, L8,L9,L17 ed L23 già previste nell' art. 32 c. 5. Del D.Lgs 81/2008, così come definite dal D.M. dell' università del 26/07/2007



NOTA [2] Lauree abilitanti

Fonte: D.Lgs 81/2008 coordinato con D.Lgs. 106/2009 (art. 32 co. 5)

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



2. Soggetti formatori

Si raccomanda di verificare prima della scelta dei corsi di formazione e aggiornamento per la figura del RSPP e ASPP l'appartenenza del soggetto formatore all'elenco di cui al punto 2, allegato A che ricordiamo essere tenuti al rispetto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato IV.

3. Riconoscimento della formazione pregressa

3.1 Formazione di base

Allegato 1 pt. 8. Riconoscimento formazione pregressa ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 "Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.(omissis)

per il solo modulo B

L' accordo Stato Regioni 07/07/2016 ha redatto la seguente tabella di corrispondenza tra i precedenti moduli B suddivisi per macrosettori e gli attuali che prevedono n. 4 moduli B specialistici per gli RSPP ed ASPP che, con una formazione pregressa, intendano assumere nuovi incarichi in altri settori produttivi:

CORSO FREQUENTATO ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006	Credito riconosciuto	Credito riconosciuto
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1-36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2-36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3-60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4-48 ore	TOTALE	-
Modulo B5-68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6-24 ore	-	-
Modulo B7-60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8-24 ore	-	-
Modulo B9-12 ore	-	-

Legenda moduli specialistici SP da Accordo 7/7/2016:

SP1 Agricoltura e pesca (durata corso 12 ore)

Sp2 Attività Estrattive-Costruzioni (durata corso 16 ore)

SP3 Sanità (durata corso 12 ore)

SP4 Chimico-Petrochimico (durata corso 16 ore)



3.2 Aggiornamento

La durata dei corsi di aggiornamento è così articolata:

- per ASPP 20 ore nel quinquennio
- per RSPP 40 ore nel quinquennio

Questa nuova modalità di aggiornamento introdotta, ora unica per tutti i settori, semplifica notevolmente le modalità di aggiornamento rispetto a quanto indicato nell' Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

3.2.1 Distribuzione nel tempo dei corsi di aggiornamento

L' Accordo Stato Regioni 07/07/2016 Allegato A, pt. 9, V capoverso recita che:

“È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio”

e peraltro stabilisce al pt 10:

“In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente^c hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

3.2.2 Note particolari sui corsi di aggiornamento

Allegato 1 pt. 9 capoverso 7 - L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (ASPP 10 ore, RSPP 20 ore).

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo particolari criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo 07/07/2016.

Inoltre l'Accordo stesso concede incentivazioni alla frequenza dei moduli B (pt. 8 ultimo capoverso):

“In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”.


e un sostanziale sconto agli RSPP ed ASPP che non hanno completato l'aggiornamento di 60 o 100 ore ai sensi della precedente regolamentazione (pt. 10 ultimo capoverso):

“Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.”

^cPer “quinquennio antecedente” s'intende la successione di periodi quinquennali fissi decorrenti dalla data della formazione del modulo B o da altre situazioni considerate nel p.to 10 dell'Accordo. Gli obblighi di aggiornamento sono riferiti a quinquenni fissi la cui decorrenza è indicata dalla norma e dagli Accordi inerenti la formazione e la verifica del corretto rispetto dell'obbligo di aggiornamento è relativa all'ultimo quinquennio utile ormai concluso, secondo ciascuna delle decorrenze fissate dagli Accordi stessi.



3.2.3 Decorrenza dei corsi di aggiornamento



Come chiaramente indicato dall' Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 l'assenza o il mancato completamento dei corsi di aggiornamento previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato con i corsi abilitanti.

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

La Commissione ritiene pertanto che:

- l'RSPP/ASPP che non ha completato l'aggiornamento non possa esercitare (nell'arco temporale di vacatio dei requisiti) e possa riacquistare il titolo, e quindi riprendere a esercitare, al completamento del percorso di aggiornamento, fermo restando le conseguenze sanzionatorie per i soggetti obbligati alla designazione.

4. Corsi base e corsi di aggiornamento - equipollenza per i diversi soggetti previsti dall' attuale ordinamento (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, Allegato A, penultimo ed ultimo capoverso pt. 9 recita;

"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa"

"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell' allegato XIV del d.lgs. n.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa"

Oltre a tali doppie validità tra corsi di aggiornamento esplicitamente citate l'Accordo riporta all' allegato II una lunga serie di equipollenze incrociate tra la formazione di diverse figure, alla attenta lettura del quale si rimanda.

I soggetti interessati alle equipollenze formative incrociate sopra citate sono:

- RSPP/ASPP
- DL/RSPP a basso medio ed alto rischio
- CSE/CSP
- Formatori alla sicurezza
- RLS
- Lavoratori
- Dirigenti
- Preposti

Essi dovranno tenere personalmente conto delle ore di formazione e degli attestati rilasciati facendo valere l'equipollenza ai sensi dell' AccordoStato-Regioni del 07/07/2016 citando il sesto periodo di premessa e l' Allegato III.

5. Corsi in e-learning

Si rileva a tal proposito quanto segue:

- ai sensi del pt. 6. 1 allegato A il **modulo A** può essere svolto, in modalità e-learning.
- ai sensi del pt. 9 allegato A i **corsi di aggiornamento** possono essere svolti in modalità e-learning.
- detti corsi devono essere organizzati e realizzati da Soggetti Formatori previsti alpt. 2 allegato A dell'Accordo.
- i corsi svolti in modalità e-learning prevedono verifiche di apprendimento intermedie e finali.

Consigliamo inoltre ai Colleghi di verificare, precedentemente all'acquisto, che la piattaforma del corso o modulo sia conforme allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o eventuale sistema equivalente.

